



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 14, commi 1bis e 1quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dalla legge 1° dicembre 2016, n. 230;

VISTI gli articoli 4 e 16 e 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO decreto che disciplina l'obbligatorietà del servizio di ormeggio nel porto di Civitavecchia datato 24 aprile 2018;

VISTA la proposta di modifica del citato decreto avanzata dalla Capitaneria di porto di Civitavecchia con nota n. 15184 del 5.3.2025 al fine di ricompredervi anche l'obbligo per le navi da diporto, già previsto nelle ordinanze dell'Autorità marittima n. 15/2019 e n. 120/2014;

DECRETA

Art. 1 – Obbligatorietà del servizio

Nel porto e nella rada di Civitavecchia, come definiti dal comma 1quater dell'articolo 14 della legge n. 84/94 e s.m. e i., il servizio di ormeggio è obbligatorio per tutte le navi di stazza lorda pari o superiore alle 500GT e per tutte le navi da diporto.

Art. 2- Esenzioni

Le navi militari sono esentate dall'obbligatorietà del servizio.

Le navi adibite ai servizi portuali, comprese quelle il cui impiego è funzionale all'esecuzione delle opere portuali e le bittoline impiegate per il servizio di bunkeraggio, indipendentemente dalla loro stazza, possono svolgere le operazioni ormeggio/disormeggio con personale di bordo purché le manovre non creino intralcio o difficoltà al traffico e non compromettano la sicurezza portuale.

Il comandante del porto può imporre l'obbligatorietà del servizio di ormeggio anche alle navi esentate qualora lo ritenga necessario ai fini della sicurezza.

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2025.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia Scarchilli



MIT

dg.tm@pec.mit.gov.it